



## NOTA OPERATIVA N. 49

Roma 13/10/2010  
Ai Direttori delle Sedi Provinciali e  
Territoriali

Alle Organizzazioni Sindacali  
Nazionali dei Pensionati

Agli Enti di Patronato

Ai CAF

Ai Dirigenti Generali  
Centrali e Regionali

Ai Direttori Regionali

Agli Uffici autonomi di  
Trento e Bolzano

Ai Coordinatori delle  
Consulenze Professionali

**Oggetto:** Rateizzazione del canone di abbonamento RAI - Articolo 38, comma 8 della legge 30 luglio 2010, n. 122 di conversione con modificazioni del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78.

I pensionati titolari di un reddito da pensione non superiore a 18.000 euro possono chiedere all'ente previdenziale che eroga il relativo trattamento di rateizzare il pagamento del canone annuale RAI in un numero massimo di 11 rate senza l'applicazione degli interessi.

Le disposizioni attuative relative all'individuazione dei termini e delle modalità di versamento delle trattenute nonché alle modalità di certificazione sono state definite con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 2010/133729 del 29 settembre 2010 (allegato 1).

I pensionati che intendono usufruire di tale agevolazione fiscale possono presentare annualmente all'ente previdenziale, in qualità di sostituto d'imposta, la relativa domanda **entro il termine del 15 novembre** dell'anno precedente quello cui l'abbonamento annuale si riferisce.

Condizione per poter accedere a tale forma di pagamento rateale sul trattamento pensionistico è che il richiedente sia titolare di:

- un abbonamento alla televisione;
- un trattamento pensionistico in essere alla data della scadenza per la presentazione della domanda;
- un reddito complessivo da pensione di importo lordo pari o inferiore a € 18.000 riferito all'anno precedente a quello della richiesta. Per coloro che non erano titolari di pensione nell'anno precedente la richiesta, il reddito di riferimento è quello corrispondente alla rata mensile percepita all'atto della presentazione domanda, rapportata ad anno (13 mensilità).

L'Inpdap deve comunicare al pensionato, entro il 15 gennaio dell'anno successivo alla presentazione della richiesta, l'accoglimento ovvero, in caso di carenza dei requisiti richiesti dalla norma in esame, il rigetto della stessa.

Se il richiedente è titolare di più trattamenti pensionistici, può presentare la domanda ad uno degli Enti previdenziali erogatori, con la condizione che la pensione su cui effettuare la trattenuta abbia la capienza per effettuare la relativa trattenuta.

Per il pagamento del canone di abbonamento alla televisione per l'anno 2011, i pensionati sono, pertanto, tenuti a presentare alla sede Inpdap competente la domanda (allegato 2) entro e non oltre il termine del **15 novembre p.v.** riportando obbligatoriamente il numero del loro abbonamento Rai.

Al fine di verificare la sussistenza delle condizioni reddituali richieste dalle disposizioni normative in esame per l'accoglimento dell'istanza di rateizzazione, gli operatori delle Sedi dovranno utilizzare il programma informatico messo a disposizione in **Gestione Fisco – CUD 2010**, con riferimento al reddito certificato l'anno precedente con il Modello CUD (esempio: domanda entro il 15 novembre 2010 per la rateizzazione del canone RAI 2011, verifica su CUD 2010).

Si ribadisce che per i nuovi pensionati, ovvero per coloro che non hanno il CUD 2010 rilasciato dall'Inpdap, il reddito di riferimento è quello corrispondente alla rata mensile percepita all'atto della presentazione domanda, rapportata ad anno.

L'applicativo messo a disposizione dalla D.C. Ragioneria e Finanza in Gestione Fisco prevede, inoltre, la possibilità di compilare i campi necessari all'accoglimento o all'eventuale diniego della richiesta con conseguente stampa della relativa comunicazione che dovrà essere **restituita al pensionato direttamente all'atto di presentazione della domanda o inviata entro il 15 gennaio 2010.**

Le Sedi possono inserire i dati di richiesta dell'agevolazione, nell'applicativo CUD 2010 – Gestione Fisco, **immediatamente all'atto di presentazione della domanda da parte del pensionato.** In tal modo, contestualmente, come sopra descritto l'applicativo produrrà la stampa del modulo di accoglimento o meno dell'istanza da consegnare a vista al richiedente. Ove non sia possibile inserire la richiesta, contestualmente alla presenza dell'interessato, tutte le domande accolte vanno inserite in Gestione Fisco improrogabilmente **entro il 10 dicembre 2010.** I dati così acquisiti saranno, successivamente, trasferiti in maniera automatica sul sistema informativo del pagamento pensioni in modo da attivare le relative ritenute a partire dalla rata di pensione del mese di gennaio 2011 ed in un numero massimo di 11 rate, con termine entro il mese di novembre.

In caso di cessazione di erogazione del trattamento pensionistico, o nel caso che entro il mese di novembre non si sia completata la rateizzazione dell'intero importo del canone, al pensionato o ai suoi eredi verrà comunicato centralmente dall'Istituto l'importo delle rate trattenute fino al momento della cessazione e l'eventuale importo residuo.

I medesimi soggetti riceveranno comunicazione dall'Agenzia delle Entrate – SAT Sportello abbonamenti TV – per le modalità del versamento residuo.

Se per fatti oggettivi o per insufficienza temporanea del trattamento pensionistico, non può provvedersi all'effettuazione di una o più rate mensili, l'importo residuo va suddiviso nel numero di rate ancora utilizzabili per terminare le trattenute, comunque, entro il mese di novembre.

Una volta effettuato l'intero pagamento del canone Rai l'Istituto provvederà centralmente a certificare al pensionato, in sede di invio del CUD, che è stato assolto il pagamento del canone di abbonamento Rai.

La presente Nota operativa è diramata d'intesa con le Direzioni Centrali Ragioneria e Finanza e Sistemi Informativi che cureranno, rispettivamente, gli aspetti di propria competenza.

#### IL DIRIGENTE GENERALE

Dr. Vincenzo Caridi

F.to Dr. Vincenzo Caridi





***Provvedimento concernente i termini, e le modalità di versamento e di certificazione dell'importo trattenuto per il pagamento del canone di abbonamento Rai dai soggetti che corrispondono redditi di pensione ai sensi dell'articolo 38, comma 8, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122***

## **IL DIRETTORE DELL'AGENZIA**

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento

### **DISPONE**

*1. Pagamento del canone di abbonamento alla televisione tramite trattenuta effettuata dagli enti pensionistici*

1.1. I soggetti il cui reddito di pensione non superi i 18.000 euro, titolari di abbonamento alla televisione, possono richiedere al proprio ente pensionistico di effettuare il pagamento del canone di abbonamento alla televisione, a partire dall'anno 2011, tramite ritenuta sulle rate di pensione.

1.2. I soggetti interessati sono i titolari di prestazioni pensionistiche con erogazione mensile, di natura previdenziale o assistenziale.

1.3. La richiesta del pensionato ha validità annuale e deve essere effettuata al proprio ente pensionistico entro il 15 novembre dell'anno precedente quello cui l'abbonamento annuale si riferisce, con le modalità fissate da ciascun ente pensionistico. L'istanza, che deve recare il numero di abbonamento, costituisce opzione di pagamento annuale del canone e può essere presentata se il soggetto risulta titolare di trattamento pensionistico alla data di scadenza per la presentazione della stessa. Se il soggetto è titolare di due o più trattamenti pensionistici, erogati da più enti, che complessivamente non superano i 18.000 euro, può presentare la richiesta a uno degli enti erogatori. In ogni caso la pensione su cui effettuare la trattenuta deve avere un importo annuo tale da consentire il recupero del canone annuale. Il limite reddituale deve essere riferito al reddito di pensione percepito nell'anno precedente a

quello della richiesta. Per i soggetti che non erano titolari di pensione nell'anno precedente a quello della richiesta, la verifica va effettuata rapportando ad anno la rata mensile percepita al momento di presentazione della domanda.

1.4. Le trattenute sono effettuate dall'ente pensionistico in un massimo di undici rate, senza applicazione di interessi, che possono essere operate a partire dal mese di gennaio dell'anno a cui si riferisce l'abbonamento e devono terminare nel mese di novembre.

1.5. La trattenuta da parte dell'ente pensionistico è effettuata per l'importo annuo del canone salvo quanto previsto al punto 3.

## *2. Adempimenti degli enti pensionistici*

2.1. L'ente pensionistico comunica al pensionato, entro il 15 del mese di gennaio, se la richiesta per l'effettuazione del pagamento rateale è stata accolta, sussistendo i requisiti previsti dalla norma, o se la stessa è stata respinta. In tal caso, il pensionato deve provvedere direttamente al pagamento del canone dell'abbonamento alla televisione secondo le modalità e i tempi ordinariamente previsti.

2.2. L'ente pensionistico comunica telematicamente all'Agenzia delle entrate:

- entro il 20 del mese di gennaio, i dati anagrafici dei soggetti per i quali ha predisposto il pagamento rateale;
- ogni due mesi, i dati dei soggetti per i quali è cessata la trattenuta rateale del canone di abbonamento alla televisione, l'importo trattenuto, quello residuo e le motivazioni della cessazione. La prima comunicazione deve essere effettuata entro il mese di febbraio;
- entro la fine di dicembre, i dati dei soggetti per i quali sono state effettuate le trattenute per l'intero importo del canone.

2.3. Le somme trattenute sono versate entro il giorno 16 del mese successivo utilizzando l'apposito codice tributo. Le rate trattenute sulle mensilità di pensione successivamente risultate non dovute sono computate in diminuzione dai versamenti in occasione della prima scadenza utile. L'ente certifica al pensionato che l'intero importo dovuto per il canone di abbonamento alla televisione è stato pagato.

## *3. Casi particolari*

3.1. In caso di cessazione di erogazione del trattamento pensionistico, al pensionato o ai suoi eredi viene comunicato dall'ente l'importo delle rate trattenute fino al momento della cessazione e l'importo residuo, e dall'Agenzia delle entrate – SAT Sportello abbonamenti TV le modalità di versamento.

3.2. Se l'importo della pensione risulta insufficiente temporaneamente l'ente pensionistico deve suddividere l'importo residuo nel numero di rate ancora utilizzabili per le trattenute. In ogni caso l'ultima rata deve essere trattenuta nel mese di novembre. Qualora entro il mese di novembre non sia stato possibile trattenere l'intero importo dovuto per il canone di abbonamento annuale al pensionato viene comunicato dall'ente l'importo delle

rate trattenute e l'importo residuo, e dall'Agenzia delle entrate – SAT Sportello abbonamenti TV le modalità di versamento.

### **Motivazioni:**

Il presente provvedimento è emanato in attuazione dell'articolo 38, comma 8, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il quale prevede, tra l'altro, a favore dei pensionati, il pagamento del canone di abbonamento RAI in un massimo di undici rate da prelevare a cura dell'ente pensionistico.

Viene chiarito che tra i soggetti ammessi a fruire della rateazione del canone di abbonamento alla televisione sono compresi anche i titolari di prestazioni pensionistiche di natura assistenziale, come l'assegno sociale e di invalidità civile, erogate dagli stessi enti pensionistici.

Al punto 2, vengono disciplinati gli adempimenti a cui sono tenuti gli enti pensionistici relativi ai termini e alle modalità di versamento all'erario delle somme trattenute sugli importi corrisposti e le modalità di certificazione da rilasciare agli interessati.

Al punto 3 sono disciplinate situazioni particolari di cessazione dell'erogazione della pensione o di incapienza della stessa.

### *Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate.*

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4);

Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);

Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, concernente disposizioni recanti le modalità di avvio delle agenzie fiscali e l'istituzione del ruolo speciale provvisorio del personale dell'Amministrazione finanziaria a norma degli articoli 73 e 74 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

### *Disciplina normativa di riferimento.*

Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica;

R.D.L. 21 febbraio 1938, n. 246, concernente la disciplina degli abbonamenti alle radioaudizioni;

Decreto legislativo 31 dicembre 1947, n. 1542, che illustra le nuove norme in materia di pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni.

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell'Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Roma, 29 settembre 2010

IL DIRETTORE DELL' AGENZIA  
Attilio Befera

## SEDE PROVINCIALE/TERRITORIALE

--

## RICHIESTA RATEIZZAZIONE CANONE RAI

<b>Codice Fiscale:</b>		<b>Iscrizione n.:</b>	
<b>Cognome e Nome:</b>			

<b>Anno cui si riferisce la rateizzazione</b>		<b>2011</b>
<b>Scadenza domanda di rateizzazione</b>		<b>15 Novembre 2010</b>
<b>Limite di reddito da pensione</b>		<b>Non superiore a 18.000 euro annui</b>
<b>1</b>	<b>Numero di abbonamento RAI del pensionato richiedente la rateizzazione</b>	
<b>2</b>	<b>Rata mensile INPDAP</b> <i>(a carico dell'Istituto. Solo per i pensionati che hanno iniziato ad usufruire del trattamento nell'anno della richiesta)</i>	<b>X 13 =</b>
	<b>REDDITO DA PENSIONE TOTALE</b> <i>(a carico dell'Istituto)</i>	

Richiesta in forma di autocertificazione rilasciata dal sottoscritto consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, e a conoscenza del fatto che saranno effettuati controlli anche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese, agli effetti dell'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.

Il richiedente può sottoscrivere questa richiesta in presenza del funzionario addetto all'autenticazione della firma, oppure, può inviarla per via telematica, posta, fax, firmata e accompagnata dalla fotocopia del suo documento di riconoscimento (art. 38, c. 1 del D.P.R. 445/2000). Se il documento d'identità non è più valido, dovrà dichiarare, sulla fotocopia dello stesso, che i dati in esso contenuti, non hanno subito variazioni dalla data di rilascio (art. 45, c.3 del D.P.R. 445/2000).

\_\_\_\_\_  
**Luogo e data**

\_\_\_\_\_  
**Firma del richiedente**

### Informativa ex art. 13 Decreto legislativo n. 196/2003

Il D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dati personali", prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. La normativa indicata prevede che tale trattamento deve essere improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti degli interessati. Ai sensi dell'art. 13 del citato D.Lgs. N. 196/2003, pertanto, si forniscono le seguenti informazioni: 1) i dati resi saranno trattati per adempiere alle prescrizioni contenute nell'art. 23 del DPR 600/1973, modificato dalla Legge Finanziaria 2008, art. 1 c. 221;2) il trattamento potrà essere effettuato sia con modalità manuali sia informatiche da soggetti autorizzati dall'Istituto; 3) i dati in questione saranno utilizzati solo ai fini indicati al punto 1) e sono obbligatori per ottenere le detrazioni previste agli artt. 12 e 13 del DPR 917/1986. incluse nella presente dichiarazione e che, in caso di dichiarazioni false, posso subire una condanna penale e decadere dai benefici ottenuti.

